

Legge
cantonale sul registro di commercio
 (del 12 marzo 1997)

IL GRAN CONSIGLIO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 27 novembre 1996 n. 4600 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 21 febbraio 1997 n. 4600 R della Commissione della legislazione,

decreta:

Organizzazione¹

Art. 1² È istituito un ufficio del registro di commercio con giurisdizione sull'intero Cantone.

Autorità di vigilanza

Art. 2³ Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente quale autorità di vigilanza amministrativa sul registro di commercio.

Controllo cantonale delle finanze⁴

Art. 3⁵ La vigilanza sulla gestione finanziaria è affidata al Controllo cantonale delle finanze.

Art. 4-5 ...⁶

Rimedi di diritto⁷

Art. 6⁸ ¹Contro le decisioni dell'Ufficio del registro di commercio è dato ricorso alla Seconda Camera civile del Tribunale di appello entro il termine di 30 giorni.

²Nel caso delle ammende previste dagli art. 943 CO, 152 e 153 ORC è applicabile la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni; negli altri casi la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.⁹

Art. 7 ...¹⁰

**Autorità obbligate a comunicare
 le imprese obbligate all'iscrizione**

¹ Nota marginale modificata dalla L 27.9.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 391.

² Art. modificato dalla L 27.9.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 391; precedente modifica: BU 2002, 128.

³ Art. modificato dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229; precedente modifica: BU 2005, 390.

⁴ Nota marginale modificata dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 256.

⁵ Art. modificato dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 256.

⁶ Art. abrogato dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229; precedente modifica: BU 2005, 390.

⁷ Nota marginale modificata dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229.

⁸ Art. modificato dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229; precedente modifica: BU 2005, 390.

⁹ Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481; precedente modifica: BU 2010, 260.

¹⁰ Art. abrogato dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229; precedente modifica: BU 2005, 391.

224.100

Art. 8¹¹ Le autorità giudiziarie, i municipi e gli uffici circondariali di tassazione comunicano all'ufficio del registro di commercio le imprese obbligate all'iscrizione, come pure i fatti da cui nasce l'obbligo d'iscrizione, di modifica e di cancellazione (art. 157 ORC).

Pubblicazioni

Art. 9¹² Le iscrizioni nel registro di commercio, dopo che sono apparse sul Foglio ufficiale svizzero di commercio, sono pubblicate nel Foglio ufficiale cantonale a cura della Divisione della giustizia; per tale pubblicazione non è riscossa alcuna tassa (art. 35 ORC).

Tasse

Art. 10¹³ L'ufficio del registro è incaricato di incassare le tasse previste dalla tariffa federale per le iscrizioni al registro di commercio.

XXIV (BU 1997, 221)

Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum e ottenuta l'approvazione del Consiglio federale¹⁴, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino. Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.¹⁵

Pubblicata nel BU 1997, 213 e 281.

¹¹ Art. modificato dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229; precedente modifica: BU 2005, 391.

¹² Art. modificato dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229.

¹³ Art. modificato dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229; precedente modifica: BU 2005, 391.

¹⁴ Approvazione federale: 21 maggio 1997.

¹⁵ Entrata in vigore: 6 giugno 1997 - BU 1997, 281.